



**SERVIZIO DI ALLERTAMENTO SISMICO CON PIATTAFORMA NOWTICE, LICENZA IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) E SERVIZI AD ESSA CORRELATI (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA), INTEGRATA NEI FLUSSI OPERATIVI AUTOMATICI ESISTENTI DELL'OGS NELL'AMBITO DEI PROGETTI PNRR – "ITINERIS" CUP B53C22002150006 E "RETURN" CUP F83C22001660002 E NEL PROGETTO "MONITORAGGIO FVG", CUP F23C23000870002.**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

CIG \_\_\_\_\_

**CUP B53C22002150006**

**CUP F83C22001660002**

**CUP F23C23000870002**



## Sommario

Art. 1 – Premessa.....	3
Art. 2 – Oggetto della fornitura .....	3
ART. 4 – Servizi connessi alla fornitura del servizio SaaS nowtice .....	6
Art. 5 – Verifica di conformità .....	9
Art. 6 – Esecuzione del servizio .....	9
Art. 7 – Importo a base di gara .....	9
Art. 8 – Modifiche al contratto .....	9
Art. 9 – Obblighi a carico dell'Appaltatore .....	10
Art. 10 – Obblighi e condizionalità PNRR.....	10
Art. 11 – Obblighi a carico dell'OGS.....	10
Art. 12 – Criteri interpretativi del contratto .....	11
Art. 13 – Documenti che fanno parte del contratto.....	11
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	11
Art. 15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto .....	11
Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di validità .....	11
Art. 17 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	11
Art. 18 – Vicende soggettive dell'Appaltatore .....	12
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto .....	13
Art. 20 – Subappalto.....	13
Art. 21 – Tutela dei lavoratori.....	14
Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto .....	14
Art. 23 – Sicurezza .....	14
Art. 24 – Garanzia definitiva .....	14
Art. 25 – Obblighi assicurativi.....	15
ART. 26 – Inadempimenti e Penali .....	15
Art. 27 – Risoluzione del contratto.....	17
Art. 28 – Recesso .....	18
Art. 29 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore .....	18
Art. 30 – Trattamento dei dati personali.....	18
Art. 31 – Definizione delle controversie .....	19
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Art. 33 - Obblighi in materia di legalità .....	20
Art. 34 – Spese contrattuali .....	20
Art. 35 – Norma di chiusura.....	21

## Art. 1 – Premessa

1. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, nel seguito indicato come "OGS" o "Ente", è un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR che opera in ambito internazionale nel campo dell'oceanografia fisica, chimica, biologica e geologica, della geofisica sperimentale e di esplorazione, della sismologia e della sismologia applicata all'ingegneria. L'OGS ha sede a Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c e ha altre sedi in via Piccard n. 54, S. Croce (TS), via Beirut n. 2/4, Trieste (TS), in via Treviso n. 55 Udine (UD), in via I Maggio a Latera (VT), in via San Pietro e in via Iditella 29 a Panarea (ME) e Venezia c/o VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl in Via delle Industrie, 13 30175 Venezia Marghera, codice fiscale e partita IVA 00055590327;
2. L'OGS ha risposto all'Avviso pubblico n. 3262 del MUR emanato per dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", azione di riferimento la 3.1.1 "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti" di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 114;
3. la proposta progettuale presentata da CNR "Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System" - ITINERIS (codice IR0000032) è stata finanziata per un totale di euro 155.208.808,81 (decreto MUR 130/2022);
4. L'OGS ha risposto all'Avviso pubblico n. 341 del MUR emanato per dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 1.3 - "Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca" di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 114;
5. la proposta progettuale presentata dall'Università di Napoli "multi-Risk sciEnce for resilient commUnities undeR a changiNg climate" (codice PE0000005) è stata finanziata per totali 115.099.876,40 (decreto MUR 1552/2022)
6. al fine di perseguire le finalità dei citati progetti, l'OGS ha la necessità di adottare la piattaforma personalizzata di allerta "Nowtice", consistente in un sistema, pensato per l'ambito della Protezione Civile, professionale, multicanale, conforme alla normativa italiana sulla privacy e tracciabilità e qualificato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), e come meglio descritto nel presente Capitolato Tecnico;
7. l'acquisto sarà regolamentato dal D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), dal D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., dal D.L. 13/2023 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture;
8. il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in un lotto, della merce sottoindicata e dei servizi connessi.

## Art. 2 – Oggetto della fornitura

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, attraverso il Centro di Ricerche Sismologiche (CRS), gestisce un sistema integrato di sorveglianza sismica per l'Italia nord-orientale. Questo sistema, basato su acquisizione automatica, localizzazione, stima degli effetti e notifica tempestiva di eventi sismici, è attualmente utilizzato in sinergia con la Protezione Civile della Regione del Friuli-Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Oggetto del presente appalto è la fornitura della Licenza Nowtice inerente al servizio di allertamento sismico, erogato in modalità SaaS (Software as a Service), mediante l'adozione e la personalizzazione della piattaforma Nowtice, comprensiva delle attività di formazione del personale del Centro di Ricerche Sismologiche (CRS) dell'OGS e dell'assistenza tecnica e manutenzione per 8 (otto) anni dalla stipula (CPV 72222300-0).

La piattaforma sarà impiegata come strumento centralizzato, tracciato e multicanale per la gestione e la diffusione delle allerte sismiche a soggetti istituzionali, cittadini e altri stakeholder, nel rispetto dei criteri già adottati dall'OGS per la selezione dei destinatari, dei canali e dei contenuti.

L'obiettivo dell'OGS è l'adozione di Nowtice come piattaforma unificata di allertamento sismico integrata nei flussi operativi automatici esistenti dell'OGS.

La consegna e l'attivazione del servizio dovranno essere effettuate nei tempi e secondo le modalità indicate all'art. 4.1 del presente Capitolato.

Il software dovrà essere già qualificato e mantenere la qualificazione presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per l'intera durata del servizio, nonché risultare conforme alla normativa vigente, sia nazionale sia comunitaria, in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali (privacy).

Il servizio oggetto della fornitura dovrà possedere, a pena di esclusione, tutte le caratteristiche tecniche minime descritte nel presente Capitolato Tecnico.

### **Art. 3 – Caratteristiche del servizio/software**

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, devono essere necessariamente possedute dai servizi offerti in gara, a pena di esclusione dalla gara.

La rispondenza ai requisiti minimi deve essere confermata da datasheet o da documentazione presente sul sito del produttore, e per ogni caratteristica che non si evinca in tale documentazione, deve essere fornita una certificazione da parte del produttore. Implementazioni di caratteristiche dei requisiti minimi non possedute al momento dell'offerta ma prospettate come implementazioni future non saranno prese in considerazione. Inoltre, implementazioni di caratteristiche relative ai criteri aggiuntivi non possedute al momento dell'offerta ma prospettate come implementazioni future non saranno prese in considerazione.

La fornitura del servizio oggetto del presente appalto **dovrà comprendere** i seguenti servizi e configurazioni:

- A. Il supporto all'adozione della piattaforma Nowtice come strumento unificato di allertamento sismico integrato nei flussi operativi automatici esistenti dell'OGS.  
Il fornitore dovrà garantire la continuità e l'efficienza del sistema di sorveglianza anche in fase di installazione e test del software.
- B. La configurazione personalizzata della piattaforma, finalizzata a definire canali di comunicazione, elenchi di destinatari e contenuti informativi coerenti con i criteri attualmente impiegati da OGS per la selezione e la notifica degli eventi sismici, sulla base di parametri quali magnitudo, distanza epicentrale, percezione e stima degli effetti.
- C. L'integrazione con l'infrastruttura automatizzata dell'OGS per consentire la generazione e trasmissione automatica delle allerte, attraverso un'interfaccia programmata mediante API REST, che dovrà consentire:
  - l'interfacciamento con la base dati esterna contenente i referenti da contattare;
  - l'identificazione univoca dell'evento;

- contenuti multimediali personalizzati per le allerte;
  - trigger automatico (se necessario) in base ai dati parametrici del terremoto;
  - selezione dei canali di inoltra preferiti;
  - selezione di canale alternativo in caso di irraggiungibilità sul canale scelto;
  - selezione di destinatario alternativo in caso di irraggiungibilità del destinatario;
- D. La diffusione multicanale delle notifiche sismiche, per l'intera durata del contratto. I canali prioritari sono:
- o **SMS: saranno compresi n. 60.000 SMS in 8 anni;**  
**Eventuali SMS eccedenti tale ammontare dovrà essere inviato tramite l'interfaccia SMS dell'Operatore Economico aggiudicatario della Convenzione Consip in essere nel momento dell'invio. Qualora tale soluzione non fosse disponibile per motivi non imputabili all'aggiudicatario, l'importo degli SMS sarà predefinito in euro 0,064+IVA.**
  - o e-mail;
  - o Social network (es. Facebook, X/Twitter, canali Telegram)
  - o Widget HTML integrabili nei portali dell'OGS e della Protezione Civile FVG.
- Costituisce elemento migliorativo la possibilità di utilizzare i canali WathsApp, Telegram e notifiche push (App IO e FlagMii)
- E. La gestione avanzata degli indirizzari mediante importazione da file (in formati compatibili) o da sincronizzazione automatica (es. scp da server PC utilizzando il set di API REST già disponibile), la classificazione per aree di competenza (es. amministratori locali, enti gestori di infrastrutture, Prefetture, volontariato di protezione civile), e la configurazione di regole di invio automatico.
- F. La completa tracciabilità dell'evento e delle attività degli operatori con LOG dettagliati e dell'attività di allertamento e dei relativi esiti, mediante reportistica, log di sistema, monitoraggio dello stato di recapito e indicatori di performance (KPI). Dovrà essere inclusa la gestione dell'escalation per canale e per destinatario con il relativo stato di recapito e criterio di successo.
- G. L'erogazione di attività formative e di supporto tecnico, articolate in workshop in presenza, sessioni di allineamento da remoto e assistenza continuativa via e-mail da parte di un product specialist, al fine di garantire l'autonomia operativa del personale OGS nell'uso della piattaforma.

### **ART. 3.1 Attività previste**

Per raggiungere gli obiettivi preposti sono previsti:

- A.** Predisposizione della piattaforma (creazione istanza e personalizzazione parametri)
- B.** Abilitazione all'utilizzo delle API REST
- C.** N.2 Workshop in presenza
- D.** Realizzazione congiunta di prototipo minimale con segnalazioni interne all'OGS con utilizzo della API REST (40 ore)
- E.** N.3 Sessioni di allineamento da remoto (da 2 ore ciascuno)
- F.** Supporto costante via mail per tutto il periodo di Avviamento da parte del product specialist (Ottimizzazione della configurazione, Problematiche tecniche, Affinamento delle regole di ingaggio): DURATA DI 8 MESI DALLA STIPULA
- G.** Servizio di assistenza tecnica e manutenzione per la durata di anni 8 (otto) decorrenti dalla stipula.

## **ART. 4 – Servizi connessi alla fornitura del servizio SaaS nowtice**

### **Art. 4.1 – Termine e modalità di attivazione**

I servizi descritti nel presente articolo sono connessi alla fornitura della piattaforma **nowtice**, erogata in modalità Software as a Service (SaaS). Il corrispettivo dei servizi connessi (attivazione, configurazione, assistenza e manutenzione) è compreso nel prezzo offerto in sede di gara.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'attivazione, configurazione, parametrizzazione e messa in esercizio del servizio **nowtice**, con creazione del *tenant* dedicato e abilitazione degli utenti OGS, entro il termine perentorio di **30 giorni** dalla stipula del contratto e comunque entro il **31.01.2026**.

***Il termine di consegna indicato è perentorio e ha carattere essenziale per l'OGS, per cui in caso di ritardo nella consegna della fornitura l'OGS potrà risolvere il contratto senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo e procederà all'escussione della garanzia.***

Il termine di cui sopra è essenziale per OGS. Il suo mancato rispetto costituisce inadempimento grave e comporta l'applicazione della penale prevista dallo **SLA 1** (ritardo o mancata attivazione del servizio), pari allo **0,1% del complessivo dell'affidamento per ogni giorno lavorativo di ritardo**. In caso di superamento del *Cap* di penale, OGS avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto e procedere all'escussione della garanzia definitiva.

L'erogazione del servizio avviene in modalità cloud. La sede del Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS di Udine in via Treviso n. 55 rimane il riferimento amministrativo e il luogo per l'eventuale erogazione di servizi opzionali in presenza.

L'Appaltatore comunicherà la data di attivazione finale del servizio con preavviso di almeno due (2) giorni lavorativi, inviando una mail a [gscrs@ogs.it](mailto:gscrs@ogs.it) e [pcommelli@ogs.it](mailto:pcommelli@ogs.it).

### **Art. 4.2 – Garanzia, assistenza e manutenzione**

L'Appaltatore garantisce il corretto funzionamento del servizio, l'assenza di vizi e difetti del software e la conformità alle specifiche contrattuali per l'intera durata del contratto, e comunque per almeno 12 mesi dalla verifica di conformità, ai sensi degli artt. 1490 ss., 1497 e 1512 c.c.

Durante tale periodo e per l'intera durata contrattuale, l'Appaltatore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del servizio.

Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere erogato tramite il Portale di Assistenza dedicato dell'Appaltatore, accessibile H24x7. Il Portale funge da Singolo Punto di Contatto (SPOC).

Le richieste di supporto sono gestite standard dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con orario 09:00 - 17:00 (Working Hours - WH), salvo opzione di reperibilità H24x7 acquistata o inclusa. L'assistenza sarà strutturata su più livelli (Service Desk 1° livello, Technical Support 2°-3° livello e Development Team) secondo le *best practice* ITIL 4.

Tutte le attività di supporto si riferiscono alle sole componenti applicative del servizio **nowtice**, con esclusione di interventi su software di base o infrastrutture in uso presso OGS.

Il malfunzionamento, il difetto di fabbricazione o la mancanza di qualità essenziali dovranno essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di **30 (trenta) giorni lavorativi** dalla scoperta.

L'Appaltatore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto non imputabile o da uso improprio da parte di OGS.

### Processi di Gestione delle Richieste:

Le richieste di assistenza saranno trattate secondo i processi di *Incident Management*, *Problem Management* e *Service Requests*. La Priorità (P1-P4) è determinata dall'Impatto sul servizio (Catastrofico, Critico, Marginale, Trascurabile).

#### 1. Problem Management (SLA 2):

- **Obiettivo:** Ottimizzare le attività per ridurre al minimo l'impatto operativo di un problema (la causa sconosciuta di uno o più incidenti correlati) e sviluppare una soluzione permanente.
- **Tempi di Risposta e Workaround (Problemi):**

Priorità	Tempo di Risposta Iniziale (*)	Tempo di Attuazione Workaround (**)	% SLA
P1	1 giorno lavorativo	5 giorni lavorativi	90%
P2	2 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi	90%
P3	5 giorni lavorativi	Prossima release servizio	90%
P4	5 giorni lavorativi	Release futura	n.a.

\*Tempo di Risposta Iniziale: Tempo necessario per l'accettazione iniziale e la classificazione del problema da parte del Servizio Clienti/Product Center.

\*\*Tempo di Attuazione Workaround: Tempo per fornire una soluzione provvisoria per attenuare l'impatto sulle operazioni del Cliente.

#### 2. Incident Management (SLA 3):

- **Obiettivo:** Risolvere un incidente (evento che causa interruzione o riduzione della qualità del servizio ) nel più breve tempo possibile e ripristinare il servizio operativo.
- **Tempi di Risposta e Risoluzione (Incidenti):**

Priorità	Impatto	Tempo di Risposta (*)	Tempo di Risoluzione (anche con workaround)	% SLA
P1	Catastrofico	1 ora (H24)	1 giorno solare	98%
P2	Critico	1 ora (H24)	1 giorno solare	98%
P3	Marginale	1 ora lavorativa (WH)	5 giorni lavorativi	95%
P4	Trascurabile	1 ora lavorativa (WH)	Prossima release software / Upgrade di prodotto	95%

\*Tempo di Risposta: Intervallo tra l'apertura formale della Richiesta di Assistenza sul Portale e la conferma di ricezione da parte del Servizio Clienti.

#### 3. Service Requests (Richieste di Servizio):

- **Obiettivo:** Gestire tutte le richieste che non sono classificabili come incidenti o problemi del sistema, come richieste di informazioni o servizi predefiniti a contratto.

- **Tempo di Conferma/Prima Risposta:** 1 ora lavorativa.
- **Scadenza:** la scadenza verrà concordata con il Fornitore di volta in volta. L'impatto predefinito è "marginale" e il tempo di elaborazione è stimato non inferiore a 5 giorni lavorativi.
- Le richieste non disciplinate nel contratto (es. integrazioni, nuove funzionalità, estrazione dati) devono essere accordate e quotate separatamente.

#### Art. 4.3 – Livelli di Servizio (SLA - Service Level Agreement) e penali

Gli SLA sono vincolanti. Il loro mancato rispetto determina l'applicazione delle penali indicate nella seguente tabella:

ITEM	Descrizione	SLA Minimo Contrattuale	Inadempienza	Penale
SLA 1	Attivazione del servizio	Nessun giorno di ritardo	Ogni giorno lavorativo eccedente	Risoluzione del contratto o 0,1% del complessivo dell'affidamento per giorno di ritardo.
SLA 2	Problem Management (Sviluppo bug fix)	P1: 90% (5 gg lav.) P2: 90% (10 gg lav.)	Ogni richiesta eccedente gli SLA contrattualizzati, su base annua	0,1% del valore complessivo dell'affidamento per giorno di ritardo.
SLA 3	Incident Management	P1/P2: 98% (1 giorno solare) P3: 95% (5 gg lav.)	Ogni richiesta eccedente gli SLA contrattualizzati, su base annua	0,05% del complessivo dell'affidamento per ogni richiesta.
SLA 4	Disponibilità del servizio	≥ 98% su base annua	Ogni ora al di sotto del livello di servizio, su base annua	0,05% per ogni ora.

#### Applicazione delle Penali SLA:

Il conteggio e la verifica del rispetto degli SLA avvengono annualmente. Entro **30 giorni** dalla scadenza dell'anno contrattuale, l'Appaltatore fornirà un report specifico di gestione dei ticket dell'anno occorso. OGS potrà sollevare contestazione sul report entro **30 giorni** dal ricevimento e richiedere l'applicazione delle penali.

#### Cap delle Penali SLA:

Al raggiungimento della soglia di penali applicate pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo complessivo dell'affidamento derivanti dagli SLA, OGS avrà facoltà di risolvere il contratto.

## Art. 5 – Verifica di conformità

A seguito dell'esecuzione del servizio secondo le tempistiche di cui al precedente art. 4.1, ne sarà eseguito il controllo al fine di verificarne la conformità ed il buon funzionamento e la piena e completa rispondenza a quanto stabilito dal presente Capitolato speciale e dall'offerta dell'Appaltatore.

L'attività di verifica consisterà anche nell'accertamento che il servizio sia perfettamente funzionante.

Le attività relative alla verifica di conformità saranno avviate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazioni delle prestazioni.

Qualora durante l'esecuzione della verifica emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero anomalie, il RUP ordinerà all'Appaltatore l'eliminazione delle deficienze riscontrate e potrà poi far ripetere le prove di collaudo riguardo alle necessità emerse.

L'esito della verifica di conformità sarà indicato in apposito verbale sottoscritto dal RUP e da un rappresentante dell'Appaltatore. Il certificato viene rilasciato entro 15 (quindici) giorni dal completamento delle attività di verifica.

L'Appaltatore dovrà eliminare le deficienze o inadempienze o anomalie riscontrate nel termine massimo di quindici giorni, trascorsi i quali verrà effettuato un nuovo collaudo.

L'Appaltatore in sede di verifica di conformità dovrà consegnare al delegato dell'OGS tutta la documentazione e le certificazioni a corredo del servizio, così come indicate nel presente Capitolato speciale.

In caso di esito negativo, salvo la possibilità di ricevere entro quindici giorni la documentazione mancante, l'OGS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'affidamento del servizio ad altro operatore economico nonché all'incameramento della cauzione definitiva.

## Art. 6 – Esecuzione del servizio

Per l'esecuzione del servizio si fa riferimento alle norme contenute nel Codice, con particolare riferimento all'Allegato II.14 del medesimo.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è Paola Del Negro.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è Paolo Comelli.

## Art. 7 – Importo a base di gara

L'importo a base di gara per l'acquisto della Licenza Nowtice i inerente al servizio di allertamento sismico, erogato in modalità SaaS (Software as a Service) e inclusiva di manutenzione prodotto correttiva ed evolutiva e della formazione del personale (Art.3.1 del presente Capitolato speciale) e comprensivo del primo anno del servizio di assistenza tecnica e manutenzione è pari a euro **56.000,00 (cinquantaseimila/00)** al netto dell'IVA di legge, finanziato nell'ambito del progetto **PNRR ITINERIS, CUP B53C22002150006** e progetto **RETURN CUP F83C22001660002**, a cui sommano euro **14.000,00 (quattordicimila/00)** per **7 anni (euro 2.000,00/anno)** decorrenti dal secondo anno dalla stipula, per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione finanziato nell'ambito del progetto **MONITORAGGIO FVG, CUP F23C23000870002**.

**L'importo a base di gara per eventuali SMS inviati ed eccedenti la quota di SMS compresa nel servizio è di euro 0,064+IVA/SMS.**

## Art. 8 – Modifiche al contratto

Si dà atto che l'OGS si riserva la facoltà di richiedere, nel corso di esecuzione del contratto e senza necessità di una nuova procedura di affidamento, prestazioni aggiuntive strettamente connesse all'oggetto principale della fornitura, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023.

Tali prestazioni aggiuntive, che saranno esercitabili entro il 31/12/2033, potranno riguardare – a titolo esemplificativo e non esaustivo: SMS eccedenti l'ammontare già compreso nel servizio, nuovi servizi SAAS ecc.

L'importo massimo previsto per le suddette modifiche è pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), al netto di IVA.

#### **Art. 9 – Obblighi a carico dell'Appaltatore**

L'Appaltatore, nell'adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente Capitolato speciale.

La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto a garantire le prestazioni previste nel presente Capitolato speciale nonché a garantire la corrispondenza di quanto offerto in sede di gara rispetto a quanto richiesto nel presente Capitolato.

#### **Art. 10 – Obblighi e condizionalità PNRR**

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato speciale, l'Appaltatore, al fine di garantire le prescrizioni, i requisiti e le condizionalità collegate al PNRR, si obbliga:

- a contribuire al conseguimento di Milestone e Target previsti per il Progetto "ITINERIS", finanziato nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 3.1 – Azione 3.1.1 "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" e per il Progetto "multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate" – Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente C2 "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di investimento 1.3 "Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca";
- a rispettare la tempistica di realizzazione e avanzamento delle attività progettuali in coerenza con il cronoprogramma procedurale dei Progetti e, in ogni caso, con l'arco temporale del PNRR;
- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività, per la precoce individuazione di eventuali scostamenti e la tempestiva attuazione di azioni correttive, in tempo utile per l'alimentazione del sistema Regis;
- a rilasciare eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività, al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- a rispettare il principio DNSH, nonché le prescrizioni, condizionalità e requisiti richiamati nella Programmazione di dettaglio relativa ai Progetti "ITINERIS" e "RETURN".

#### **Art. 11 – Obblighi a carico dell'OGS**

L'OGS garantirà inoltre l'accesso ai locali nel caso in cui si rendano necessari interventi di assistenza sul software oggetto di fornitura.

Si considera inoltre a carico dell'OGS ogni altro onere non espressamente previsto in capo all'Appaltatore dal presente capitolato e/o dal Capitolato Tecnico.

### **Art. 12 – Criteri interpretativi del contratto**

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.1362-1371 del Codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del capitolato.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

### **Art. 13 – Documenti che fanno parte del contratto**

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta economica dell'Appaltatore.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

L'OGS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

L'OGS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende attuare.

L'OGS si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

### **Art. 15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del Codice.

### **Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

Il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato potrà essere modificato secondo le condizioni e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice.

### **Art. 17 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

L'Appaltatore ha la facoltà di richiedere l'anticipazione del corrispettivo per una quota pari al 20% a titolo di acconto alla sottoscrizione del contratto, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, in conformità al disposto dell'articolo 125 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

I pagamenti sono disposti previ controlli sull'esecuzione del contratto e sulla sua conformità alle modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, nel presente Capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.

L'OGS provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione all'OGS della relativa fattura fiscale, che dovrà essere trasmessa con le modalità dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e smi. e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, dell'indicazione del C.I.G. dell'appalto, del C.U.P. e del codice assegnato all'intervento.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell'appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
- b) agli adempimenti di cui all'art. 20 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente capitolato e dal Capitolato Tecnico;
- e) al rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dal Progetto.
- f) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subAppaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'OGS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi del medesimo comma 6 dell'art. 11 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'OGS provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

#### **Art. 18 – Vicende soggettive dell'Appaltatore**

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, l'OGS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

### **Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice e salvo quanto previsto dal precedente art. 18, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice, dell'Allegato II.14 del medesimo Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

L'OGS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 119 del Codice.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'OGS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'OGS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'OGS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'OGS.

### **Art. 20 – Subappalto**

In conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del Codice, è nullo l'accordo con cui l'Appaltatore affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del Codice è previsto il pagamento diretto del subAppaltatore da parte dell'Amministrazione nei seguenti casi:

- quando il subAppaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del subAppaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento del subAppaltatore da parte dell'Appaltatore avviene nei casi diversi da quelli elencati al comma 11 dell'art. 119 del Codice, elencati al comma precedente. Poiché ai sensi della lett. b) del citato comma 11 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subAppaltatore in caso di inadempimento dell'Appaltatore, quest'ultimo deve trasmettere, a comprova dell'avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subAppaltatore. In particolare, l'Appaltatore, al momento dell'emissione del certificato di pagamento, deve trasmettere le fatture quietanziate del subAppaltatore relative alle prestazioni svolte da quest'ultimo. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, l'OGS provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota dovuta al subAppaltatore per le prestazioni svolte e, ai sensi della lett. b) del comma 11 dell'art. 119 del Codice, provvede al pagamento diretto del subAppaltatore.

L'Appaltatore deve comunicare all'OGS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

### **Art. 21 – Tutela dei lavoratori**

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

### **Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

### **Art. 23 – Sicurezza**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

### **Art. 24 – Garanzia definitiva**

Per la disciplina della garanzia definitiva si applicano gli articoli 53, comma 2, e 117 del Codice.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del Codice a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del Codice;
- b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;

f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trieste;

g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 dicembre 2022 n. 193.

### **Art. 25 – Obblighi assicurativi**

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere all'OGS, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

### **ART. 26 – Inadempimenti e Penali**

#### **Art. 26.1 – Risoluzione del Contratto per Ritardo nell'Attivazione (SLA 1)**

Il termine di attivazione del servizio nowtice di cui all'Art. 4.1 è considerato **essenziale** per OGS.

1. Qualora non sia stata concessa dall'Amministrazione un'eventuale proroga, il mancato rispetto del termine essenziale di attivazione costituisce, di per sé, grave inadempimento e conferisce all'OGS la facoltà di dichiarare la **risoluzione del contratto**, fatto salvo il diritto all'escussione della garanzia definitiva e all'eventuale risarcimento del danno.
2. Qualora non venisse risolto il contratto, in caso di ritardo, si potrà applicare la penale prevista dallo **SLA 1, pari allo 0,1% del valore complessivo dell'affidamento per ogni giorno lavorativo di ritardo.**

#### **Art. 26.2 – Penali per mancato rispetto dei Livelli di Servizio (SLA) e Altri Ritardi**

- **Penali SLA (SLA 2, SLA 3, SLA 4):** In caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio definiti nell'Art. 4.3, si applicano le penali ivi previste:
  - **SLA 2 (Problem Management):** 0,1% del valore complessivo dell'affidamento per giorno di ritardo.
  - **SLA 3 (Incident Management):** 0,05% del valore complessivo dell'affidamento per ogni richiesta in eccesso.
  - **SLA 4 (Disponibilità del Servizio):** 0,05% del valore complessivo dell'affidamento per ogni ora sotto la soglia. Le penali SLA sono applicate secondo la procedura di rendicontazione e contestazione annuale prevista dall'Art. 4.3.

- **Altri Ritardi:** In caso di ritardo nell'espletamento di altre prestazioni contrattuali non riconducibili agli SLA specifici, e qualora non sia stata concessa dall'Amministrazione un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari all'**uno per mille (0,1%) del valore del contratto per ogni giorno di ritardo**.

#### **Art. 26.3 – Penali per inadempimenti normativi (Art. 47 D.L. 77/2021 e L. 68/1999)**

Qualora l'Appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50:

- Mancata presentazione della relazione ex art. 47, comma 3, D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. (Parità di genere), entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto: penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
- Mancata presentazione della certificazione ex art. 17 L. 68/1999 e della relazione ex art. 47, comma 3-bis, D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. (Disabili), entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto: penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Le penali di cui al presente comma sono calcolate per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata e la data di effettiva consegna della documentazione stessa. Sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento immediatamente successivo alla comunicazione del DEC di mancato invio.

#### **Art. 26.4 – Limiti al cumulo e Risoluzione del contratto**

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del presente articolo (esclusa la risoluzione diretta ex Art. 26.1) non può superare il **20% (venti per cento)** dell'importo contrattuale.

- Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di **risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**.
- Inoltre, nel caso in cui l'importo della penale (derivante da SLA e/o inadempimenti normativi), calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il **10% (dieci per cento)** dell'importo netto contrattuale, l'OGS procede a dichiarare la **risoluzione del contratto**, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

#### **Art. 26.5 – Procedura di contestazione e applicazione**

Al fine dell'applicazione delle penali, l'OGS formula una contestazione scritta tramite PEC, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'OGS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

#### **Art. 26.6 – Disapplicazione delle penali**

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale **disapplicazione delle penali**, quando OGS riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'OGS.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'OGS su proposta del **RUP**, sentito il **DEC** e l'organo di **collaudo** ove costituito. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

#### **Art. 26.7 – Obbligo di adempiere e Risarcimento del danno**

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'OGS a causa dei ritardi dovuti all'Appaltatore.

#### **Art. 27 – Risoluzione del contratto**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del Codice.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 19 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 4, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 6, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il contratto potrà essere risolto anche in caso di eventuale certificazione "positiva" /assenza requisiti/mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente:

- a) all'informazione antimafia;
- b) al rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, anche già oggetto di autodichiarazione;
- c) per grave inadempimento contrattuale dell'Impresa, che non consenta il completamento delle verifiche di conformità con esito positivo entro le tempistiche previste.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, OGS darà tempestiva comunicazione all'Impresa tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento OGS potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire OGS per i danni cagionati a costui, a causa di proprie inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- b) mancato rispetto del termine massimo previsto per la consegna e l'installazione/attivazione del servizio, per fatti imputabili all'Appaltatore.

#### **Art. 28 – Recesso**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del Codice.

#### **Art. 29 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore**

L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

#### **Art. 30 – Trattamento dei dati personali**

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.

L'Appaltatore, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo delle prestazioni offerte; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
- d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo

31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

g) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

h) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

i) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

o) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

### **Art. 31 – Definizione delle controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'OGS e l'Appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

### **Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'OGS verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto (CUP).

### **Art. 33 - Obblighi in materia di legalità**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subAppaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

### **Art. 34 – Spese contrattuali**

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.



### **Art. 35 – Norma di chiusura**

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.